ALLEGATO 1

**COMUNE DI PESARO**

***PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMIA E SVILUPPO URBANO***

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI PESARO

Adottato con deliberazione del C.C. n. …….. del ……… (In vigore dal ………….)

**INDICE**

Art. 1 – FINALITA’

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE Art. 3 – ATTIVITA’ E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

Art. 4 - ATTIVITA’ CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI Art. 5 – ATTIVITA’ ECONOMICHE ESISTENTI

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSENTITE

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO III

MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – NORME COMUNI

Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 11 – ABROGAZIONI

## Art. 1 -FINALITA’

Il presente Regolamento intende realizzare la tutela del centro storico, anche attraverso il contrasto al degrado e a quei comportamenti che portano alla lesione degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell’identità storico-architettonica della città.

Obiettivo del regolamento, pertanto, è tutelare l’immagine del centro storico della città, salvaguardandone le peculiarità, coniugando l’interesse pubblico al corretto sviluppo commerciale e turistico con le esigenze di migliorare la qualità della vita dei residenti.

# **TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE**

## Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

Nel rispetto principi nazionali e regionali in materia di commercio, con particolare riguardo all’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 e dell’art. 1, comma 2, lett. *h)* ed *i)* della L.R. Marche 03/08/2021, n. 35, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l’identità del centro storico della città, ed in coerenza con gli altri atti programmatori concernenti la viabilità, le limitazioni o interdizione del traffico veicolare e la prevenzione dell’inquinamento, sono introdotte particolari limitazioni alle attività economiche ed alla gestione del patrimonio immobiliare, distinguendo due specifici ambiti centro storico:

* **Ambito 1**: di particolare interesse storico architettonico, comprendente i due principali assi viari (cardo e decumano) così delimitato:

1. Dall’intersezione di Via Rossini con Via don Minzoni all’intera Area di Piazzale Lazzarini (cardo) compresa l’intera sede di Piazza del Popolo;
2. Dall’intersezione di Via S. Francesco con Piazzale Matteotti all’intersezione di Corso XI Settembre con Via Mastrogiorgio (decumano)

* **Ambito 2**: Tutto il resto del Centro Storico classificato urbanisticamente in zona “A” ai sensi del D.M. 02/04/1968.

Le aree sopra descritte sono meglio evidenziate nella cartografia contraddistinta come “Allegato A”, parte integrante del presente regolamento.

## Art. 3 – ATTIVITA’ E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

1. Nell’ambito 1 è vietato l'insediamento di nuove attività, il trasferimento all'interno della predetta area e la modifica della superficie di vendita (ampliamento/riduzione) per gli esercizi già esistenti ed avviati, appartenenti alle seguenti tipologie:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIZIONE ATTIVITÀ** | **CODICE ATECO** |
| Commercio al dettaglio del settore merceologico non alimentare in esercizi che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione (bazar) | 47.19.90 |
| Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato | 47.99.2 |
| Attività di preparazione cibi d'asporto, ad eccezione di prodotti facenti parte del patrimonio  culturale enogastronomico locale e nazionale | 56.10.20 |
| Sale da ballo, discoteche, night club | 93.29.10 |
| Attività di money change/Money transfer; sia che siano svolte in esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo | 66.19.50 |
| Attività di phone center – telefonia – fax - internet point | 61.90.20 |
| Attività di “Compro oro” (ingrosso e dettaglio)  esercitata in modo esclusivo e/o prevalente | 46.48.00  47.77.00 |
| Centri scommesse (strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS) | 92.00.09 |
| Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 47.78.94 |
| Lavanderie automatiche | 96.01.20 |
| Attività di carrozzeria, gommista, meccatronico, centro di revisione | 45.20.10  45.20.20  45.20.30  45.20.40  45.20.99 |
| Sale da gioco | cod. 93.29.30 |
| Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili | 47.78.40 |
| Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” | 96.09.09 |

1. Nell’ambito 2 è vietato l'insediamento di nuove attività, il trasferimento all'interno della predetta area e la modifica della superficie di vendita (ampliamento/riduzione) per gli esercizi già esistenti ed avviati, appartenenti alle seguenti tipologie:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIZIONE ATTIVITÀ** | **CODICE ATECO** |
| Sale da ballo, discoteche, night club | 93.29.10 |
| Attività di “Compro oro” (ingrosso e dettaglio)  esercitata in modo esclusivo e/o prevalente | 46.48.00  47.77.00 |
| Centri scommesse (strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS) | 92.00.09 |
| Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 47.78.94 |
| Attività di carrozzeria, gommista, meccatronico, centro di revisione | 45.20.10  45.20.20  45.20.30  45.20.40  45.20.99 |
| Sale da gioco | cod. 93.29.30 |
| Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili | 47.78.40 |
| Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” | 96.09.09 |

1. Nell’ambito 2, pur essendo ammesso l'insediamento di attività di Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato – cod. Ateco 47.99.2, è vietata la vendita, attraverso il predetto sistema di commercio, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Le sopra riportate elencazioni devono considerarsi tassative. Eventuali SCIA o istanze riferite o riferibili allo svolgimento sotto qualsiasi forma, delle predette attività saranno considerate irricevibili e, conseguentemente, le predette attività saranno considerate abusive anche in presenza di atto (SCIA) anche in assenza di specifica nota di irricevibilità.

## Art. 4. - ATTIVITA’ CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

1. – Nell’ambito 1 così come definito dal precedente articolo 2, sono consentite le aperture di specifiche attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   1. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dotati di servizi ed accessibili in base alla normativa vigente
   2. esercizi di vicinato, settore alimentare, aventi per oggetto prevalentemente la vendita di prodotti a filiera corta e/o di prodotti tipici marchigiani;
   3. attività artigianali alimentari della tradizione locale;

2 – E’ ammessa l’attività di somministrazione svolta all’interno di attività artigianali di cui al comma 1 lettera c), purché l'attività stessa:

* sia limitata alle sole bevande, ad esclusione dei superalcolici ;
* sia non assistita e con utilizzo esclusivo di tavoli e sedie di cortesia;
* abbia carattere residuale rispetto all'attività artigianale prevalente;
* sia esercitata su una superficie non superiore a 4 mq;

3- Nell’ambito 2, così come definito dal precedente articolo 2, sono consentite nuove aperture di attività con limitazioni e prescrizioni, concernenti esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero servizio (market e minimarket) purché ubicati in locali di superficie di vendita non inferiore a mq 40,00, dove vengono posti in vendita prevalentemente prodotti nazionali delle seguenti tipologie:

* frutta fresca
* verdura fresca
* prodotti da forno
* latticini
* carne o pesce

4. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (scia) deve essere corredato di autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza della predetta autocertificazione la scia sarà considerata improcedibile e priva di efficacia giuridica con conseguente archiviazione della stessa e divieto di avvio dell’attività.

1. La vendita di prodotti offerti in violazione delle prescrizioni previste dal comma 1 lett. a) e c) e dal comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 160,00 ad € 480,00
2. L’apertura di una attività in difetto delle altre limitazioni e prescrizioni previste dal presente articolo integra la fattispecie dell’attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell’esercizio o cessazione dell’attività.

## Art. 5 – ATTIVITA’ ECONOMICHE ESISTENTI

1. - Le attività vietate al precedente art. 3, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono alle limitazioni previste dall’art. 4 purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale.
2. Alle attività di Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato –codice ATECO 47.99.2, presenti sia nell' Ambito 1 che nell’Ambito 2 è fatto obbligo, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di eliminare dall'offerta pubblica la vendita di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

## Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSENTITE

1. - Nell’ambito 1 di cui al precedente art. 2, al fine di tutelare la vocazione storico culturale del Centro Storico, l’allestimento delle vetrine delle attività e la complessiva immagine dell’esercizio devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento di Polizia Urbana; le insegne devono realizzate in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio e, qualora siano espresse in lingua non comunitaria, devono contenere la traduzione in lingua italiana, inglese o francese.
2. - I prodotti alimentari possono essere esposti per la vendita esclusivamente all’interno del locale, devono essere collocati sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.
3. - All’esterno degli esercizi commerciali “non alimentari” è ammessa, previa richiesta di apposita concessione di suolo pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
   1. opere di pittura, scultura e grafica;
   2. piante e fiori;
   3. oggetti di antiquariato e di artigianato artistico
   4. alle edicole è consentita l’esposizione di due “civette” di quotidiani inseriti in un’apposita cornice appoggiata al suolo.

~~4~~- E’ fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

5 - E’ vietata l’installazione nelle vetrine di pannelli luminosi e scritte luminose diversi dalle insegne di esercizio regolarmente installate, conformemente al Regolamento edilizio e adeguate al contesto del luogo. E’ fatta eccezione per gli addobbi natalizi nel relativo periodo e per particolari progetti che devono essere sottoposti e approvati dall’amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa

6 - Gli esercenti di attività ricettive extra alberghiere devono collocare, all’interno del vano della porta di ingresso e a lato della stessa, una targhetta, prevista dalla normativa regionale in materia turistica indicante i dati relativi all’attività esercitata. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

7. L’inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

8 - L’inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 160,00 ad € 480,00.

1. E’ disposta l’immediata rimozione delle installazioni non conformi. Nel caso in cui il ripristino non sia di immediata attuabilità, l’agente accertatore ne farà menzione nel verbale di accertamento imponendone l’obbligo al trasgressore entro un termine congruo indicato nel verbale stesso. Qualora il trasgressore non vi ottemperi entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 160,00 ad € 480,00. Il Comune provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell’interessato.

# **TITOLO II DECORO URBANO**

## Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA SALUTE

1. Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell’intervento di cui al presente Regolamento devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l’osservanza dei sotto indicati criteri:
2. Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
3. Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell’insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.
4. L’interno delle vetrine deve essere curato e l’esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
5. All’esterno delle vetrine non è ammessa l’esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all’esterno della stessa. E’ consentita l’esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all’occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
6. In generale sono ammesse le insegne inserite nell’apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Nell’ambito 1 di cui al precedente art. 2, sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. In ogni caso tutte le insegne e tutte le opere connesse a saracinesche, vetrine, infissi devono essere sottoposte all’autorizzazione della Soprintendenza, qualora l’attività commerciale si trovi in un immobile tutelato.
7. E’ vietata l’affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.
8. L’esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l’installazione, nel rispetto del Regolamento edilizio e devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile tutelato;
9. Al fine di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l’attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool anche in ragione del generale divieto di vendita di prodotti alcolici ai minori.
10. La promozione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, di sconti, offerte, condizioni vantaggiose d’acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non può essere effettuata all'esterno dei locali, ma deve essere contenuta nel limite delle vetrine.
11. E’ fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all’interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
12. alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicenti non protetti da serrande;
13. all’oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l’affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
14. alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.
15. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili sottoposti a tutela secondo quanto disposto dallo stesso codice agli artt. 10, 11, 12, 13 nonché comunicato alla stessa Soprintendenza il solo mutamento della destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 21 comma 4.
16. E’ possibile derogare all’obbligo di oscuramento della vetrina di cui al comma 2, lett. b), nel caso in cui la vetrina stessa sia concessa in uso/locazione a terzi soggetti che operano in altro ambito
17. L’inosservanza dei limiti e prescrizioni del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 160,00 ad € 480,00.
18. L’amministrazione comunale, tenuto conto delle criticità legate agli investimenti iniziali ed agli impegni richiesti per l’avvio di nuove attività produttive, al fine di incentivare l’intrapresa di iniziative economiche coerenti con la valorizzazione del centro storico, può avviare procedure di evidenza pubblica così articolate:
    1. Intesa con i proprietari degli immobili commerciali posti all’interno del perimetro, temporaneamente sfitti, per la messa a disposizione dei locali per un tempo determinato (di norma, non superiore ad anni 3) a canone ridotto, convenzionato con l’amministrazione comunale, con beneficio di eventuali sgravi fiscali;
    2. Bando rivolto a speciali categorie di operatori economici (giovani under 30, donne inoccupate o disoccupate, etc…) per l’avvio di start up commerciali con disponibilità gratuita dei locali di cui alla lettera a), limitatamente al periodo stabilito in convenzione con i proprietari;
    3. Al termine del periodo stesso, possibilità di proseguire l’attività, previa stipula del contratto di locazione con il proprietario, ovvero immediata riconsegna dei locali;

# **TITOLO III**

# **MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO**

## Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

1. Nel Centro Storico, su suolo pubblico o privato con necessità di modifiche alla circolazione dei veicoli, possono essere effettuati esclusivamente eventi/manifestazioni per le quali l’Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio, riconoscendone la rilevanza in termini di positiva ricaduta sul territorio, ad esclusione di eventi / manifestazioni di tipo politico.

2. Le richieste di utilizzo di suolo pubblico nel Centro Storico devono essere presentate nei modi e nei termini descritti dal vigente Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e gli organizzatori delle manifestazioni/iniziative dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

* 1. Manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell’occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall’evento con l’utilizzo di appositi contenitori, in modalità che consentano la massimizzazione della raccolta differenziata e con l’organizzazione di un adeguato servizio di pulizia dell’area e di raccolta e conferimento dei rifiuti in collaborazione con la società di gestione della raccolta rifiuti;
  2. Lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dei luoghi deve avvenire al massimo entro 2 ore dalla fine della manifestazione; in caso di area attrezzata con manufatti che richiedono tempi più lunghi di smontaggio, il termine di sgombero e ripristino dell’area sarà concordato con l’organizzatore, sempre in tempi rapidi, e disposto nell’atto di concessione; in tal caso l’organizzatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il suolo occupato, durante tutte le fasi di smontaggio e stoccaggio dei manufatti, fino al completo sgombero dell’area; In caso di manifestazioni che si concludano dopo le ore 24:00 l’organizzatore sarà tenuto al ripristino e alla completa pulizia entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo.
  3. lo spazio pubblico non potrà essere occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
  4. Gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l’uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
  5. È tassativamente vietata la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale;
  6. È esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l’arredo delle aree concesse;
  7. In caso di iniziative che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione delle piazze o strade, lo stesso dovrà essere autorizzato ed effettuato dall’Ufficio Comunale competente;
  8. Gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre o ostruire l’accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
  9. È vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici. La Giunta Comunale può derogare a tale divieto per eventi di particolare interesse culturale e turistico, quando non sussiste altra soluzione altrettanto efficace in termini di promozione dell’evento;
  10. Non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

3. L’inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2 lett. g) e j) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

1. L’inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), b), d) e h) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
2. L’inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. c), e), f) e i) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 160,00 ad € 480,00.

# **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 9 – NORME COMUNI

1. L’inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).
2. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita e/o somministrazione per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Ai sensi della vigente normativa, qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.

## Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, il decoro del mercato civico, del mercato settimanale, delle fiere e delle manifestazioni commerciali è disciplinato dagli specifici regolamenti vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## Art. 11 – ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso.

In particolare, è abrogato l’art. 14 dell’allegato al “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” approvato con D.C.C. n. 192/2011 e successive modifiche apportate con D.C.C. n. 120/2017 e D.C.C. n. 31/2019